



**COMUNE DI FOZA**  
PROVINCIA DI VICENZA

# **IUC ANNO 2017**

## **NOTA INFORMATIVA**

**SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE – IN VISTA DI ENTRAMBE LE SCADENZE DI ACCONTO (16.06.2017) E DI SALDO (16.12.2017) – IL COMUNE EFFETTUERÀ ANCHE QUEST'ANNO IL CONSUETO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE, INVIANDO A CASA IL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER TUTTI I TRIBUTI (IMU-TASI-TARI).**

**ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU  
PER L'ANNO 2017  
approvate con D.C.C. n. 4 del 27.02.2017**

<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo fattispecie non esenti di cat. A/1-A/8-A/9)</b>		
<b>Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>3,5 per mille</b>	<b>Detrazione base di euro 200,00</b>
<b>ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI FATTISPECIE</b>		
<b>Fabbricati ad uso abitativo di cat. A e relative pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli, genitori) che ivi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.</b> <i>Per l'applicazione dell'aliquota agevolata va presentata apposita dichiarazione IMU; sono fatte salve le dichiarazioni ICI/IMU già presentate in anni precedenti e acquisite nella banca dati comunale</i>	<b>5,5 per mille</b>	Nessuna detrazione
<b>Fabbricati ad uso abitativo di cat. A e relative pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>locati con "canoni concordati" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 09.12.1998 n. 431</b> (contratti "a canone concordato" 3+2) <b>a soggetti che ivi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica</b> <i>Per l'applicazione dell'aliquota agevolata va presentata apposita dichiarazione IMU; sono fatte salve le dichiarazioni IMU già presentate in anni precedenti e acquisite nella banca dati comunale</i>	<b>6,5 per mille</b>	Nessuna detrazione

<b>Fabbricati ad uso abitativo di cat. A e relative pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <b>locati a soggetti che ivi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica</b> <i>Per l'applicazione dell'aliquota agevolata va presentata apposita dichiarazione IMU; sono fatte salve le dichiarazioni IMU già presentate in anni precedenti e acquisite nella banca dati comunale</i>	<b>7,5 per mille</b>	Nessuna detrazione
<b>ALIQUOTE ORDINARIE</b>		
<b>Fabbricati ad uso abitativo di cat. A e relative pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7 tenuti a disposizione (c.d. seconde case) – Negozi - Tutte le altre fattispecie immobiliari residuali di cat. B e C</b>  <b>Aree edificabili</b>	<b>9,5 per mille</b>	
<b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>8,8 per mille</b>	Il gettito derivante è riservato allo Stato per 7,6 punti di aliquota e al Comune per la maggiorazione di 1,2 punto di aliquota

**CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 10 comma 6 Cap. II regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 9 del 09.04.2014)**

- a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
- b) unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;

**IMPORTO FINO A CONCORRENZA DEI QUALE I VERSAMENTI NON SONO DOVUTI E NON SONO EFFETTUATI RIMBORSI: € 6,00**

**VALORI MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI (rif. D.G.C. n. 13 del 14.02.2017)**

<b>PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI</b>					
<i>VALORE DI RIFERIMENTO € 30,00 AL MQ</i>					
<b>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA</b>	<b>COEFF. N.1</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>COEFF. N. 2</b>	<b>CONFORMAZIONE DELL'AREA</b>	<b>COEFF. N. 3</b>
A – Centro storico	1,3	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
B – Residenziale esistente e di completamento	1,1	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
C1 – residenziale di completamento	1,0	Centrale	1,0	Regolare	1,0
		Periferica	0,7		
C2 – residenziale di espansione	0,8	Centrale	1,0	Irregolare	0,7
		Periferica	0,7		
D1 – artigianale	0,6	Centrale	1,0	Residuale	0,5
		Periferica	0,7		
D3 – aree turistico- ricettive	0,7	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
F – aree istruzione, parco, sport non di proprietà del Comune	0,2	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		

Ubicazione centrale: Foza capoluogo, Labental, Cruni, Col del Poi, Gecchelini, Pubel.

Ubicazione periferica: Ribenach, Costalta, Alberti, Pubel di Sotto, Durrenck, Stona, Tessar, Ravanelli, Valcapra, Nazzarelli, Lazzaretti, Carpanedi, Furlani, Gavelle, Guzzi, Chiomenti, Ori, Chigner.

*Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI:  
Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3;*

**SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA IUC – COMPONENTE IMU:**

**Acconto 16 giugno 2017**

**Saldo 16 dicembre 2017**

**ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI  
PER L'ANNO 2017  
approvate con D.C.C. n. 3 del 27.02.2017**

- **ESCLUSIONE DALLA TASI**  
(Abitazioni Principali eccetto cat. A/1, A/8, A/9 e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
  
- **ALIQUOTA 2,50 per mille**  
(Abitazioni Principali di cat. A/1, A/8, A/9 e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
  
- **ALIQUOTA 1,00 per mille**  
(Altri fabbricati, Fabbricati rurali strumentali, Aree edificabili)

**Per l'anno 2017 non sono determinate riduzioni o detrazioni TASI**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del **Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI, Art. 7 comma 2**

**RIPARTIZIONE TASI TITOLARE DIRITTO REALE / OCCUPANTE**

**Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 3 comma 4:**

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI.**

**Il titolare del diritto reale versa la TASI nella misura del rimanente 70 %.**

**Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto utilizzatore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante non versa la propria quota di TASI, mentre il titolare del diritto reale versa la TASI nella misura del 70 %.**

**SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA IUC – COMPONENTE TASI:**

**Acconto 16 giugno 2017**

**Saldo 16 dicembre 2017**

**TARIFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI  
PER L'ANNO 2017  
approvate con D.C.C. n. 2 del 27.02.2017**

**Per le tariffe applicate alle utenze domestiche e non domestiche si veda l'allegato  
alla deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27.02.2017**

**SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA IUC – COMPONENTE TARI:**

**1^ RATA 16 giugno 2017**

**2^ RATA 16 dicembre 2017**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO IUC – capitolo 4 TARI  
NORME SIGNIFICATIVE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO**

**Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>- Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>A</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>70,10</b>	<b>85</b>	<b>2</b>
<b>85,10</b>	<b>100</b>	<b>3</b>
<b>100,10</b>	<b>115</b>	<b>4</b>
<b>115,10</b>	<b>125</b>	<b>5</b>
<b>Oltre</b>	<b>125,10</b>	<b>6</b>

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si assume come numero degli occupanti 1 componente.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'Anagrafe della popolazione residente con aggiornamenti semestrali alle date del primo di gennaio e del primo di luglio di ciascun anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

### Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

**1.** La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

**a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.**

**2.** Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

**3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica per l'anno 2014 – anche nello spirito di incentivare l'autosmaltimento della frazione umida e diminuire il quantitativo conferito all'impianto di trattamento - una riduzione del 5% nella parte variabile.** Per gli anni successivi la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe potrà stabilire una percentuale di riduzione superiore compatibilmente con il piano finanziario dei costi ed il riscontro degli obiettivi di un'effettiva riduzione della frazione umida conferita dagli utenti.

**4.** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

**1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.**

**2.** La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### Art. 24. Riduzioni per il recupero

**1.** La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

**a)** nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino, per rifiuti assimilati agli urbani prodotti nelle superfici già conteggiate in banca dati, di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

**2.** Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle



tariffe.

**3.** La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

**4.** Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

#### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

**1.** Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

#### **Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la somma delle riduzioni non può comunque superare il 60% del tributo.